

Codice civile svizzero

**(Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale,
obbligo di mantenimento da parte dei genitori)**

Modificazione del 7 ottobre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 1993¹⁾,
decreta:

I

1. I titoli primo, terzo, quarto e ottavo nonché il titolo finale del Codice civile²⁾ sono modificati come segue:

Titolo primo: Delle persone fisiche

Capo primo: Del diritto della personalità

Art. 14.

b. Maggiore età È maggiorenne chi ha compiuto gli anni diciotto.

Art. 15

Abrogato

Titolo terzo: Del matrimonio

Capo secondo: Della capacità e degli impedimenti al matrimonio

Art. 96

A. Capacità al
matrimonio
I. Età

Per contrarre matrimonio, la sposa e lo sposo devono aver compiuto almeno il diciottesimo anno d'età.

Art. 98

Abrogato

¹⁾ FF 1993 I 921

²⁾ RS 210

Titolo quarto: Del divorzio

Art. 156 cpv. 2

² Le relazioni personali del marito coi figli toltigli e il suo contributo alle spese per mantenerli sono regolati secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione; il contributo può essere mantenuto anche oltre la maggiore età.

Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione

Capo secondo: Del mantenimento da parte dei genitori

Art. 277 cpv. 2

² Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.

Art. 431 cpv. 2

² *Abrogato*

Titolo finale

Art. 12a cpv. 2

² Le persone che non hanno ancora compiuto venti anni al momento dell'entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994¹⁾, anche se sono maggiorenni, possono ancora essere adottate secondo le disposizioni applicabili ai minorenni nella misura in cui la domanda sia presentata prima del compimento del ventesimo anno d'età e nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge suddetta.

Art. 13b

Chi raggiunge la maggiore età in virtù dell'entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994¹⁾ può in ogni caso proporre ancora entro un anno azione di accertamento o contestazione del rapporto di filiazione.

IV, bis Termine per l'accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione

¹⁾ RU ...

Art. 13c

IV. ^{ter}Alimenti Gli alimenti stabiliti prima dell'entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994¹⁾ fino al raggiungimento della maggiore età vanno versati fino al compimento dei 20 anni.

II

Modificazione di altri atti legislativi

1. La legge del 5 ottobre 1979²⁾ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 3

³⁾ Il rifugiato non deve restituire le prestazioni assistenziali ricevute prima dei diciotto anni compiuti o ai fini della formazione professionale.

Disposizione finale della modificazione del 7 ottobre 1994

Le prestazioni assistenziali assegnate a persone di età compresa tra i 18 e i 20 anni prima dell'abbassamento della maggiore età civile a 18 anni non devono essere restituite.

2. La legge federale del 18 dicembre 1987³⁾ sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 45a

IV. Maggiore età I minorenni domiciliati in Svizzera raggiungono la maggiore età con la celebrazione di un matrimonio in Svizzera o con il riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero.

3. La legge federale del 5 ottobre 1984⁴⁾ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

²⁾ La Confederazione può subsidiare la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di istituti specializzati per fanciulli, adolescenti e giovani adulti fino a 22 anni, il cui comportamento sociale è particolarmente turbato, purché questi istituti accolgano anche persone penalmente collocate.

Art. 5 cpv. 1 lett. b

¹⁾ La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che:

¹⁾ RU ...

²⁾ RS 142.31

³⁾ RS 291

⁴⁾ RS 341

- b. si impegnano ad accogliere principalmente:
1. fanciulli e adolescenti, giusta gli articoli 82 segg. e 89 segg. del Codice penale¹⁾;
 2. fanciulli e adolescenti il cui comportamnto sociale è particolarmente turbato; oppure
 3. giovani adulti fino a 22 anni, in applicazione dell'articolo 397a del Codice civile²⁾.

4. La legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)³⁾ è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 2

¹ L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete è parificata all'incapacità al guadagno, se l'assicurato con 20 anni compiuti non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido e non si può esigere da lui l'esercizio di una tale attività.

² Le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente un'incapacità al guadagno.

Art. 8 cpv. 3 lett. c

³ I provvedimenti d'integrazione sono:

- c. l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza agli assicurati grandi invalidi d'età inferiore a 20 anni;

Art. 9 cpv. 2 e 3

² Gli Svizzeri d'età inferiore a 20 anni, aventi domicilio civile all'estero ... (*resto immutato*)

³ Gli stranieri e gli apolidi d'età inferiore a 20 anni, aventi domicilio civile nella Svizzera hanno diritto ... (*resto immutato*)

Art. 13 cpv. 1

¹ Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite.

¹⁾ RS 311.0

²⁾ RS 210

³⁾ RS 831.20

Titolo precedente l'articolo 19

IV. Istruzione scolastica speciale e assistenza ai grandi invalidi che non hanno ancora compiuto 20 anni

Art. 19 titolo, cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 lett. a, b e c

Istruzione scolastica speciale per assicurati idonei

¹ Sono assegnati sussidi per l'istruzione speciale di assicurati educabili che non hanno compiuto 20 anni e che, causa invalidità, non possono frequentare la scuola pubblica o non possono ragionevolmente essere tenuti a frequentarla. ...

² I sussidi comprendono:

- a. un sussidio per le tasse scolastiche, determinato tenendo conto di una partecipazione dei Cantoni e dei Comuni, corrispondente alle loro spese per l'istruzione di assicurati non invalidi che non hanno compiuto 20 anni;
- b. un sussidio per le spese di vitto e alloggio, determinato tenendo conto di un'equa partecipazione dei genitori, se l'assicurato, per seguire l'istruzione speciale, deve prendere i pasti o dev'essere collocato fuori di casa;
- c. assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari oltre all'istruzione speciale, come corsi di ortofonia per assicurati colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d'orecchio e ginnastica speciale destinata allo sviluppo della capacità motoria per assicurati colpiti da infermità degli organi sensori o da grave debilità mentale;

Art. 22 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati che non hanno compiuto 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità.

Art. 24 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati che non hanno compiuto 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono al massimo l'importo minimo delle indennità, conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e 2 LIPG¹⁾, ed eventualmente i supplementi secondo gli articoli 24^{bis} e 25.

5. La legge federale del 19 marzo 1965²⁾ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) è modificata come segue:

¹⁾ RS 834.1

²⁾ RS 831.30

Art. 2 cpv. 1 primo trattino

¹ I cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera, cui spetta una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità, hanno diritto a una prestazione complementare, in quanto il reddito annuo determinante non raggiunga un importo da stabilire entro i limiti seguenti:

– per le persone sole ... (*resto immutato*)

6. La legge federale del 20 marzo 1981¹⁾ sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 3 secondo periodo

³ ... Esso si estingue al compimento del 18° anno d'età, con la morte dell'orfano o col riscatto della rendita. ...

7. La legge federale del 21 marzo 1973²⁾ su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2

² Non devono essere restituite le prestazioni assistenziali ricevute prima del conseguimento della maggiore età, o da questo momento in poi a titolo d'aiuto all'istruzione.

Art. 23 cpv. 4

⁴ Le prestazioni assistenziali già concesse prima dell'abbassamento della maggiore età civile a persone d'età compresa tra i diciotto e i venti anni non devono essere restituite.

III

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁾ RS 832.20

²⁾ RS 852.1

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1994

Il presidente: Jagmetti

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1994

Il presidente: Gret Haller

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 18 ottobre 1994¹⁾

Termine di referendum: 16 gennaio 1995

5700

Codice civile svizzero (Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale, obbligo di mantenimento da parte dei genitori) Modificazione del 7 ottobre 1994

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1994
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.10.1994
Date	
Data	
Seite	1647-1653
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 939

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.